



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BONGINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) STELLA

Seduta del 07/04/2020

FATTO

Nel ricorso, la parte ricorrente ha affermato che:

- in data 20/05/2015 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio;
- nel mese di agosto 2019 il contratto è stato estinto anticipatamente e, in tale occasione, non è stato riconosciuto l'integrale rimborso della quota non maturata di commissioni;
- ha presentato reclamo in data 18/12/2019.

Ciò esposto, la ricorrente ha chiesto il rimborso della parte non maturata delle spese (commissioni finanziarie), commissioni di Agenzia/Mediazione, premio assicurativo, da calcolarsi utilizzando un criterio proporzionale *ratione temporis*, per la somma di € 1401,17, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo, oltre le spese del ricorso e le spese di lite, indicate in € 320,00 complessivi.

La somma richiesta è stata calcolata, come detto secondo il criterio *pro rata temporis*, sulla base del seguente conteggio: commissioni bancarie € 441,00; commissioni



finanziarie € 121,10; commissioni accessorie € 756,00; spese fisse € 204,17; per un importo complessivo, decurtato di € 121,10 già riconosciuti, di € 1.401,17.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato che:

- il contratto di finanziamento, stipulato dalla cliente in data 21/05/2015, è stato estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 50, con decorrenza 31/08/2019. In tale sede, ha restituito alla cliente la somma di € 121,10 a titolo di ratei non maturati;
- in merito alle richieste formulate dalla cliente, le commissioni di attivazione non sono soggette a rimborso in quanto si tratta di oneri *up front* riferiti alla fase preliminare alla conclusione del prestito;
- le commissioni di gestione sono state rimborsate al cliente in sede di conteggio estintivo, secondo il criterio IAS 39, per complessivi € 121,10;
- le commissioni di intermediazione sono state trattenute dalla resistente al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito. A seguito di specifico incarico conferito direttamente dal cliente, il mediatore creditizio svolge la sua attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, come chiaramente stabilito dall'art. 128-*sexies*, comma 4, TUB. Pertanto, come da giurisprudenza consolidata dei Collegi ABF, trattandosi di spese che remunerano una attività propedeutica all'erogazione del finanziamento da parte di un soggetto terzo, non sono soggette a restituzione *pro quota*. La richiesta di retrocessione delle predette somme deve essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione;
- anche le spese di istruttoria rivestono natura *up front*.
- quanto alla richiesta di rimborso delle spese legali, è opportuno richiamare i numerosi precedenti in materia, con i quali l'Arbitro ha negato il diritto alla refusione delle spese di assistenza tecnica.

Con le conclusioni l'intermediario ha chiesto al Collegio: 1) in via principale, di rigettare l'avversa richiesta di restituzione delle ulteriori somme a titolo di commissioni di attivazione e di gestione, tenuto conto di quanto già rimborsato per un importo pari a € 121,10; rigettare la richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione e delle spese di istruttoria, e di pagamento delle spese legali; 2) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni per un importo complessivo pari ad € 121,10.

DIRITTO

Il Collegio osserva innanzitutto che è intervenuta in materia di cessione del quinto, come è noto, la sentenza della Corte di Giustizia 11/09/2019, causa C-383/18, che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: "*se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48* [“Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”] *debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto*”.



Pare opportuno richiamare i fondamentali passaggi motivazionali della pronuncia della Corte e l'interpretazione dell'art.125 *sexies* TUB che, a seguito della suddetta sentenza, è stata offerta dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro con la recente decisione 11/12/2019 n. 26525.

La Corte di Giustizia ha premesso che:

- sul piano normativo il citato articolo 16 *“letto alla luce del considerando 39 [della direttiva] prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione”*;

- *“...la direttiva 2008/48...mira a garantire un'elevata protezione del consumatore... Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti”*.

La CGUE ha osservato, fra l'altro, che:

- *“l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”*;

- *occorre infatti evitare “il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”, riducendo “al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”*;

- *è “molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”*;

- *“includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito” poiché “l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva ... prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito” e che “nel caso di un rimborso anticipato...il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione...di un nuovo contratto di credito”*.

La Corte è pervenuta pertanto alle seguenti conclusioni: *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

A seguito della suddetta sentenza, la Banca d'Italia, con le *“linee orientative”* oggetto di comunicazione del 4/12/2019 - al fine di *“favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela”* - ha fornito il seguente *“punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”*: *“Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti...gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai*



costi...definiti...‘upfront’ il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”.

Nella menzionata decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento, con riferimento alla sentenza della CGUE, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.*

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Quanto alle modalità di riduzione dei costi istantanei il Collegio di Coordinamento, dopo avere premesso (cfr. motivazione) che *“occorre depurare il documento contrattuale dalla inserzione della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa...e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c.”*, ha ritenuto in particolare che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.*

Circa le conseguenze dell’interpretazione della Corte di Giustizia sui ricorsi ABF, già decisi o ancora pendenti, nella pronuncia n. 26525/19 si è precisato che:

- *“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.*

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.*

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Tutto ciò premesso, nel caso di specie non risulta la presentazione all’ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame, con i quali sia stata domandata la retrocessione dei relativi costi.

Dalla documentazione allegata risulta che il finanziamento in esame è stato estinto a seguito del pagamento di n. 50 rate sulle n. 120 complessive, sulla base di un conteggio estintivo del 17/07/2019, con effetto dal 01/09/2019. Dal suddetto conteggio risulta un rimborso commissioni di gestione per € 121,10.

Il contratto prevede i seguenti costi secondari del credito oggetto di contestazione:

“A € 350,00 spese di istruttoria dovute per le prestazioni e gli oneri preliminari connessi alla concessione del prestito, quali esemplificativamente, l’istruttoria della pratica e l’esame della documentazione presentata;

B € 756,00 commissioni di attivazione dovute e convenute per le prestazioni e gli oneri relativi all’attivazione del prestito presso l’ente pensionistico dal quale il cedente percepisce il trattamento pensionistico;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

C € 207,60 commissioni di gestione: dovute per tutte le prestazioni e gli oneri connessi, durante l'intero periodo di ammortamento del prestito, allo svolgimento di tutte le attività necessarie alla gestione amministrativa, gestionale e contabile del prestito e all'incasso delle rate di ammortamento".

F) € 1.296,00 costi di intermediazione dovuti all'intermediario del credito a cui il cedente si è discrezionalmente e liberamente rivolto per ottenere il prestito e con cui ha pattuito il relativo compenso".

Nelle condizioni contrattuali, per il caso di estinzione anticipata, è previsto il rimborso della voce commissionale *sub* lettera C ("commissioni di gestione pratica") per la quota non maturata, secondo i criteri e gli importi indicati nel piano di ammortamento del prestito che è parte integrante del contratto.

Sulla base del contratto risulta l'intervento di un intermediario del credito e di un agente in attività finanziaria. L'intermediario ha prodotto (cfr. all.ti controdeduzioni) il conferimento di incarico del cliente all'intermediario finanziario.

Secondo il recente orientamento condiviso dei Collegi, alle commissioni di gestione si applica il criterio contrattuale di rimborso (piano di ammortamento), purché il contratto rinvii espressamente al piano di ammortamento e tale piano sia sottoscritto o allegato da quest'ultimo; in mancanza di tali condizioni, si applica il criterio *pro rata temporis*.

Per quanto riguarda il presente contratto si rileva che:

- la clausola contrattuale che disciplina il rimborso delle commissioni di gestione (al netto delle spese di gestione documentale) contiene un riferimento al piano di ammortamento;
- il piano di ammortamento è stato prodotto dal cliente agli atti del procedimento.

Pertanto, in applicazione dell'orientamento condiviso espresso dai Collegi, nel conteggio riportato nella tabella viene utilizzato il criterio contrattuale per il calcolo delle commissioni. Tuttavia, si sottolinea che nella presente fattispecie la questione non assume particolare rilievo perché l'importo rimborsato in sede di conteggio estintivo corrisponde a quello calcolato in base al criterio del *pro rata temporis*.

In merito alla commissione di intermediazione, si osserva che sulla base della documentazione agli atti risulta che il cliente abbia conferito incarico di intermediazione, per il compimento di attività prodromiche alla conclusione del finanziamento.

Le spese di istruttoria e le commissioni di attivazione, essendo relative ad attività propedeutiche rispetto al finanziamento, hanno chiaramente natura *up front*.

Non risultano rimborsi successivi all'estinzione del finanziamento.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 15.923,59	Tasso di interesse annuale	6,40%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	180,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
Data di inizio del prestito	01/07/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,13%

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di Istruttoria (A)				350,00	Upfront	37,13%	129,96	0,00	129,96
Commissioni di attivazione (B)				756,00	Upfront	37,13%	280,72	0,00	280,72
Commissioni di intermediazione (F)				1.296,00	Upfront	37,13%	481,23	0,00	481,23
Commissioni di gestione (C)				207,60	criterio contrattuale	***	121,10	121,10	0,00
Totale				2.609,60					891,91



L'importo di cui in tabella è inferiore a quanto richiesto dal cliente che ha applicato il criterio *pro rata* anche per gli oneri *up front*.

Il cliente ha chiesto anche interessi legali dal reclamo al saldo ed € 320,00 per spese di lite.

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13); non, invece, la rifusione delle spese di assistenza tecnica, posto che l'ABF è organo di ADR che può essere adito senza l'assistenza di un legale o consulente e che, nel caso di specie, attesa la frequenza con cui la questione viene sottoposta al Collegio, difetta altresì il requisito della complessità della materia (v., ad es., Coll. Milano n. 3613/15 e n. 3481/2015).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 891,91, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA